



ROMA CAPITALE

Protocollo RC n. 5255/11

Deliberazione n. 50

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA

Anno 2011

VERBALE N. 52

Seduta Pubblica dell'8/9 luglio 2011

Presidenza: POMARICI

L'anno duemilaundici, il giorno di venerdì otto del mese di luglio, alle ore 16,15, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, in seconda convocazione, ai sensi dell'art. 35, comma 3 del Regolamento, per i soli oggetti già iscritti all'ordine dei lavori della seduta del 6/7 luglio, tolta per mancanza del numero legale, per i quali non si è fatto luogo a deliberazioni.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Luigi MAGGIO.

Assume la presidenza dell'Assemblea Capitolina il Presidente Marco POMARICI, il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, all'appello dei Consiglieri.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 20 Consiglieri:

Cantiani Roberto, Cassone Ugo, Cianciulli Valerio, Ciardi Giuseppe, Cochi Alessandro, De Priamo Andrea, Di Cosimo Marco, Fioretti Pierluigi, Gazzellone Antonio, Gramazio Luca, Guidi Federico, Masino Giorgio Stefano, Orsi Francesco, Pomarici Marco, Quadrana Gianluca, Quarzo Giovanni, Todini Ludovico Maria, Torre Antonino, Tredicine Giordano e Vigna Salvatore.

Assenti l'on. Sindaco Giovanni Alemanno e i seguenti Consiglieri:

Aiuti Fernando, Alzetta Andrea, Angelini Roberto, Azuni Maria Gemma, Belfronte Rocco, Berruti Maurizio, Bianconi Patrizio, Casciani Gilberto, Cirinnà Monica, Coratti Mirko, De Luca Athos, De Luca Pasquale, De Micheli Francesco, Ferrari Alfredo, La Fortuna Giuseppe, Marroni Umberto, Masini Paolo, Mennuni Lavinia, Mollicone Federico, Naccari Domenico, Nanni Dario, Onorato Alessandro, Ozzimo Daniele, Panecaldo Fabrizio, Pelonzi Antongiulio, Piccolo Samuele, Policastro Maurizio, Rocca Federico, Rossin Dario, Rutelli Francesco, Santori Fabrizio, Siclari Marco, Smedile Francesco, Stampete Antonio, Storace Francesco, Tomaselli Edmondo, Valeriani Massimiliano, Vannini Scatoli Alessandro, Voltaggio Paolo e Zambelli Gianfranco.

Il PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, comunica che i Consiglieri Aiuti, Azuni, La Fortuna e Siclari hanno giustificato la propria assenza.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti Godoy Sanchez Madisson Bladimir, Okeadu Victor Emeka e Salvador Romulo Sabio.

Partecipano altresì alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, gli Assessori Belviso Sveva, De Palo Gianluigi, Gasperini Dino e Lamanda Carmine.

(O M I S S I S)

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 42ª proposta nel sottoriportato testo risultante dall'accoglimento dell'emendamento:

42ª Proposta (Dec. G.C. dell'11 aprile 2011 n. 32)

Conguaglio della Tariffa di Igiene Ambientale di cui all'articolo 49 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per l'anno 2010.

Premesso che l'articolo 49 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dall'articolo 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha disposto l'istituzione di una tariffa a copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti e la contemporanea soppressione della vigente tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a decorrere dai termini previsti dall'articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazioni;

Che con il citato D.P.R. n. 158 del 1999 è stato emanato il Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 141 del 2 agosto 2000 ha approvato la trasformazione dell'Azienda Speciale AMA in Società per Azione AMA S.p.A. e ha confermato la gestione dei servizi pubblici locali già affidati all'Azienda Speciale AMA, affidando la gestione dell'intero ciclo integrato dei rifiuti per quindici anni a far data dalla trasformazione dell'azienda in S.p.A.;

Che, ai sensi del comma 1bis del citato articolo 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997, il Comune di Roma con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 3 marzo 2003 ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2003, l'applicazione in via sperimentale della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (Tariffa di Igiene Ambientale), con conseguente soppressione anticipata della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu) di cui al Capo III del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni;

Che con la suddetta deliberazione la Società AMA è stata individuata quale soggetto gestore preposto all'applicazione e riscossione della tariffa sul territorio comunale nel rispetto della relativa convenzione e dell'apposito disciplinare;

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 14 marzo 2003 è stata approvata la Convenzione con la Società AMA S.p.A. per la disciplina delle attività riguardanti l'applicazione e la riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997 per gli anni 2003, 2004 e 2005;

Che, successivamente, con deliberazioni della Giunta Comunale n. 800 del 30 dicembre 2005, n. 116 del 28 marzo 2007, n. 14 del 23 gennaio 2008 e n. 196 del 24 giugno 2009 è stata rinnovata la Convenzione con la Società AMA S.p.A. per la disciplina delle attività riguardanti l'applicazione e la riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997, rispettivamente, per gli anni 2006, 2007, 2008 e 2009;

Che l'articolo 238, comma 1, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (Codice dell'Ambiente) ha previsto l'istituzione della Tariffa Integrata Ambientale e la contestuale soppressione della tariffa di cui all'articolo 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997, salvo quanto previsto dal successivo comma 11;

Che il citato comma 11 dell'articolo 238 ha disposto che sino all'emanazione del Regolamento attuativo previsto dal precedente comma 6 e sino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti, che si identificano esclusivamente nell'insieme dei regolamenti di applicazione della Tarsu e della Tariffa di Igiene Ambientale;

Che l'art. 264, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 152 del 2006 dispone l'abrogazione del D.Lgs. n. 22 del 1997 e prevede che "al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente Decreto, i provvedimenti attuativi del citato Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente Decreto", tra cui rientra il D.P.R. n. 158 del 1999;

Che l'articolo 1, comma 184, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha stabilito che "il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2006 resta invariato anche per l'anno 2007";

Che norme di analogo contenuto disciplinanti il blocco del regime di prelievo adottato dai Comuni sono state previste anche per l'anno 2008 dall'articolo 1, comma 166, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e, per l'anno 2009, dall'articolo 5, comma 1, del Decreto Legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13;

Che in ordine alla natura della Tariffa di Igiene Ambientale di cui all'articolo 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997 è intervenuta la Sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 24 luglio 2009 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2009;

Che la Corte Costituzionale, con la citata pronuncia, ha affrontato il tema della natura giuridica della Tariffa di Igiene Ambientale esprimendosi per la natura tributaria del prelievo stesso, in analogia con quanto previsto dalla disciplina concernente la Tassa per i Rifiuti Solidi Urbani;

Che la natura tributaria della Tariffa di Igiene Ambientale è stata ribadita dalla Corte Costituzionale con l'Ordinanza n. 300 del 16 novembre 2009 e con l'Ordinanza n. 64 del 22 febbraio 2010;

Che la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 8313 del 2010 si è conformata alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 238 del 2009, esprimendosi sulla natura tributaria della Tariffa di Igiene Ambientale;

Che, in conformità ai principi dettati dalla citata sentenza della Corte Costituzionale, con deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 19 aprile 2010 è stata approvata, per l'anno 2010, la Convenzione con la Società AMA S.p.A. per la disciplina delle attività riguardanti l'applicazione e la riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ai sensi del citato articolo 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997;

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 1° luglio 2010 è stato approvato il Piano Finanziario e la determinazione della misura della tariffa rifiuti per l'anno 2010;

Che il comma 33 dell'articolo 14 del Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha stabilito in ordine alla Tariffa Integrata Ambientale che "le disposizioni di cui all'articolo 238 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte

successivamente alla data di entrata in vigore del presente Decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria”;

Che in sede di conversione del citato D.Lgs. n. 78 del 2010 il Governo ha accolto l'Ordine del Giorno n. 9/3638/55 presentato alla Camera dei Deputati in base al quale il comma 33 dell'articolo 14 del citato Decreto Legge deve essere interpretato, fino all'entrata in vigore della Tariffa Integrata Ambientale di cui all'articolo 238 del D.Lgs. n. 152 del 2006, nel senso che anche la Tariffa di Igiene Ambientale di cui all'articolo 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997 non ha natura tributaria ed è, pertanto, soggetta ad imposta sul valore aggiunto;

Che il Ministero dell'Economia e delle Finanze con la circolare n. 3/DF dell'11 novembre 2010 ha ritenuto che la Tariffa di Igiene Ambientale di cui all'articolo 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997 debba continuare ad essere assoggettata all'imposta sul valore aggiunto, riconfermando quanto già sostenuto nella circolare n. 111 del 21 maggio 1999 della Direzione Centrale Fiscalità Locale del Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze, nella risoluzione n. 25 del 5 febbraio 2003 della Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell'Agenzia delle Entrate e nella risoluzione n. 250 del 17 giugno 2008 della stessa Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate;

Che nella citata circolare n. 3/DF dell'11 novembre 2010 si afferma che la Tariffa di Igiene Ambientale e la Tariffa Integrata Ambientale presentano analoghe caratteristiche e che, pertanto, la volontà del Legislatore è stata, con l'articolo 14, comma 33, del D.Lgs. n. 78/2010, quella di regolamentare i due prelievi con le stesse fonti normative con la conseguenza che se la Tariffa Integrata Ambientale ha natura di corrispettivo, ed in quanto tale è assoggettabile all'imposta sul valore aggiunto, non può affermarsi diversamente per la Tariffa di Igiene Ambientale;

Che la citata Circolare n. 3/DF dell'11 novembre 2010 identifica nel soggetto che gestisce il ciclo dei rifiuti il titolare della riscossione della tariffa;

Che successivamente alla citata circolare n. 3/DF dell'11 novembre 2010 si sono susseguite diverse pronunce giurisprudenziali che, in conformità alla sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 2009, hanno ribadito la natura tributaria della Tariffa di Igiene Ambientale di cui all'articolo 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997;

Che in particolare la Corte dei Conti, con deliberazione n. 65 del 2010 della Sezione Regionale del Piemonte e con deliberazione n. 21 del 2011 della Sezione Regionale della Lombardia, ha riaffermato la tesi della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione in ordine alla natura tributaria della Tariffa di Igiene Ambientale di cui all'articolo 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997;

Che con deliberazione della Giunta Capitolina n. 69 del 16 marzo 2011 è stata riaffermata la natura tributaria della Tariffa di Igiene Ambientale di cui all'articolo 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997;

Considerato che per l'anno 2010 il regime di prelievo relativo alla gestione dei rifiuti è stato caratterizzato da un quadro di incertezza normativo che ha comportato elementi di instabilità ad un settore già complesso e delicato quale quello del ciclo dei rifiuti, con particolare riguardo all'applicazione del prelievo sul servizio di gestione dei rifiuti urbani per le problematiche procedurali ed economiche sollevate sulla non applicabilità dell'I.V.A. alla Tariffa;

Che in tale contesto le citate pronunce della Corte dei Conti hanno altresì chiarito che la remunerazione da parte dell'ente locale del servizio di gestione dei rifiuti e di riscossione del tributo costituisce una spesa di parte corrente, nonché un costo di cui l'ente stesso dovrà tener conto nel deliberare la Tariffa;

Che, pertanto, il gettito della Tariffa di Igiene Ambientale, a differenza di quanto avveniva per la precedente Tassa Rifiuti Solidi Urbani, deve assicurare l'integrale copertura del costo dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997;

Che, inoltre, la tariffa di riferimento di cui all'articolo 2 del D.P.R. n. 158 del 1999 rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa e che tali criteri e condizioni sono costituiti dall'entità del costo complessivo del servizio, in relazione al Piano Finanziario degli interventi e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio offerto;

Che annualmente, in considerazione dei vincoli gravanti sul Bilancio del Comune di Roma attraverso l'approvazione del Piano Finanziario è stata prevista la copertura integrale dei costi previsti per lo svolgimento dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani attraverso il gettito fornito dalla tariffa, assicurando, da un lato, l'indispensabile sviluppo di tali servizi e, al tempo stesso, liberando le risorse finanziarie da destinare al mantenimento e all'ampliamento dei servizi forniti da Roma Capitale alla cittadinanza e, in particolare, alle fasce socialmente ed economicamente più deboli;

Rilevato che il costo complessivo del servizio di cui al Piano Finanziario approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 1° luglio 2010 ammonta ad Euro 630.000.000,00;

Che il corrispettivo riconosciuto nell'anno 2010 da Roma Capitale al soggetto gestore AMA S.p.A. per il servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani è soggetto all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 22 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

Che ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del D.Lgs. n. 22 del 1997 i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o su quelle private comunque soggette ad uso pubblico sono coperti dai Comuni mediante la tariffa;

Che ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999 la tariffa deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Che, pertanto, l'imposta sul valore aggiunto sul corrispettivo riconosciuto nell'anno 2010 da Roma Capitale al soggetto gestore AMA S.p.A. per il servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani, ammontante ad Euro 63.000.000,00, costituisce il costo da conguagliare nella determinazione tariffaria, al fine di garantire l'equilibrio nell'anno 2010 tra i ricavi derivanti dalla tariffa e i costi sostenuti da Roma Capitale per l'intero ciclo dei rifiuti solidi urbani;

Che le modalità di conguaglio dovranno avvenire attribuendo le singole quote di competenza annuale all'utenza esistente nel data base al 31 dicembre 2010;

Che per non gravare eccessivamente gli utenti di un onere aggiuntivo il conguaglio dovrà essere richiesto dal soggetto gestore in misura rateizzata su un arco temporale di tre anni;

Che la tariffa si articola in fasce di utenza domestica e non domestica e che le utenze non domestiche sono distinte per categorie di attività, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 158 del 1999 e dal Regolamento Comunale per l'applicazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Che appare necessario ripartire il conguaglio tra utenze non domestiche e domestiche, mantenendo inalterata la suddivisione così come operata nell'algoritmo allegato al n. 2 e n. 3 della deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 1° luglio 2010;

Che nell'applicazione del conguaglio determinato ai sensi del presente provvedimento si dovrà considerare il regime delle agevolazioni a carico di Roma

Capitale di cui all'articolo 14 del Regolamento della tariffa, con riferimento all'esenzione riservata alle famiglie in condizioni di disagio e alla riduzione riservata alle scuole, secondo i requisiti ivi previsti;

Visto l'articolo 49 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Visto l'articolo 238 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Vista la Sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 24 luglio 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2009;

Visto l'articolo 14, comma 33, del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 19 aprile 2010;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 1° luglio 2010;

Vista la deliberazione della Giunta Capitolina n. 69 del 16 marzo 2011;

Considerato che, in data 7 aprile 2011, il Dirigente ad interim della U.O. Programmazione e Regolamentazione Generale delle Entrate del 2° Dipartimento Risorse Economiche, quale responsabile, ha espresso per quanto di competenza il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente

F.to: P. Pelusi";

Considerato che, in data 7 aprile 2011, il Dirigente della U.O. Gestione Piano Rifiuti e Risanamenti Ambientali del Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde – Protezione Civile, quale responsabile, ha espresso per quanto di competenza il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente

F.to: F. Tancredi";

Preso atto che, in data 7 aprile 2011, il Direttore del Dipartimento Risorse Economiche ha attestato ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettere h) ed i), del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 53 del 9 marzo 2011, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte di natura economico-finanziaria o di impatto sulla funzione dipartimentale che essa comporta.

Il Direttore

F.to: P. Pelusi;

Considerato che, in data 7 aprile 2011, il Vice Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Vice Ragioniere Generale

F.to: C.A. Pagliarulo";

Che le Commissioni I e IV, nella seduta congiunta del 5 maggio 2011, hanno espresso parere favorevole a maggioranza;

Che la IV Commissione, nella seduta del 18 maggio 2011, ha espresso parere favorevole all'ulteriore iter della proposta;

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio, espresso, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., in ordine all'emendamento approvato;

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa:

- di determinare in Euro 63.000.000,00 il costo, per l'anno 2010, da conguagliare per la Tariffa di Igiene Ambientale di cui all'articolo 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997;
- di stabilire che le modalità di conguaglio dovranno avvenire attribuendo le singole quote di competenza all'utenza esistente nel data base al 31 dicembre 2010 e che lo stesso dovrà essere richiesto dal soggetto gestore in misura rateizzata su un arco temporale di quattro anni a partire dal 2012, ripartendo l'onere tra utenze non domestiche e domestiche, in base alla suddivisione così come operata nell'algoritmo allegato al n. 2 e n. 3 della deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 1° luglio 2010;
- di dare mandato ai Dipartimenti interessati, sulla base dei principi sopra evidenziati, di individuare le modalità tecniche con cui individuare l'importo del conguaglio annuale da attribuire alla singola categoria di utenti.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l'assistenza dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 22 voti favorevoli e 8 contrari.

Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:

Angelini, Berruti, Cantiani, Casciani, Cianciulli, Ciardi, Cirinnà, Cochi, De Luca A., De Luca P., De Micheli, De Priamo, Fioretti, Gazzellone, Gramazio, Guidi, Marroni, Masino, Mollicone, Pelonzi, Piccolo, Pomarici, Quarzo, Rocca, Santori, Todini, Tomaselli, Tredicine, Vannini Scatoli e Vigna.

La presente deliberazione assume il n. 50.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE

M. POMARICI

IL SEGRETARIO GENERALE

L. IUDICELLO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

L. MAGGIO

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dall'Assemblea Capitolina nella seduta
dell'**8/9 luglio 2011**.

Dal Campidoglio, li

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....